



*il Patronato della CGIL*

# LA MALATTIA NELLA GESTIONE SEPARATA

*Area Tutela al Danno alla Persona*

**Per i lavoratori iscritti alla gestione separata, esistono due tipi di indennità:**

- ❖ INDENNITA' PER DEGENZA OSPEDALIERA**
- ❖ INDENNITA' PER MALATTIA**

# INDENNITA' PER DEGENZA OSPEDALIERA

Spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un max. di 180 gg di degenza nell' anno solare, compresi i gg di day hospital, a condizione che:

➤ Risultino 3 mesi di contribuzione, anche non continuativi, nella gestione separata, nei 12 mesi che precedono la malattia;

- avere nell'anno precedente un reddito individuale non superiore al massimale contributivo dello stesso anno diminuito del 30% (per gli eventi insorti nel 2017 pari a euro 70.266,8 – ovvero 70% massimale 2016 pari ad euro 100.324)


# PERIODI DI RICOVERO RICONOSCIUTI

Sono valide tutte le giornate di ricovero fino al massimo di 180 giorni per anno solare (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche, private (accreditate dal SSN) e per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dal SSN, presso strutture ospedaliere estere.


In caso di day hospital l'indennizzabilità dei periodi in questione potrà aver luogo previo riconoscimento di uno stato di effettiva incapacità lavorativa per l'intera giornata

nel caso in cui il richiedente risulti cancellato dalla Gestione separata al momento dell'evento indennizzabile, l'indennità economica viene comunque erogata, in presenza ovviamente del requisito minimo contributivo.

**Messaggio INPS n. 9538-2006**



# COME SI DETERMINA L'IMPORTO GIORNALIERO



l'indennità é calcolata sul massimale contributivo diviso per 365 giorni (nel 2017 pari a  $100.324,00 : 365 = 274,86$ ), ed é dovuta per ogni giornata di degenza nella misura dell'8% 12% e 16% in virtu' della contribuzione versata


# MISURA DELL' INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA




il Patronato della CGIL

**Massimale giornaliero  
2017  
€ 274,86**

**Importi 2017**



**Malattia**



**8% del  
massimale  
giornaliero  
(€ 21,99)  
con  
3 o 4 mesi**

**12% del  
massimale  
giornaliero  
(€ 32,98)  
da  
5 a 8 mesi**

**16% del  
massimale  
giornaliero  
(€ 43,98)  
da  
9 a 12 mesi**




**I mesi si riferiscono alla contribuzione versata  
nei 12 mesi precedenti la data di inizio della  
degenza**

**Domanda all' Inps entro 180 giorni dalla data  
di dimissione  
ospedaliera, termine di decadenza**

# INDENNITA' DI MALATTIA DOMICILIARE

## GIORNATE INDENNIZZABILI E DURATA MASSIMA DELLA PRESTAZIONE



sono esclusi dall'indennizzo le malattie inferiori ai 4 giorni, a meno che non si configurino come continuazione o ricaduta di una precedente malattia.

l'indennità viene riconosciuta per un numero di giorni pari al massimo ad 1/6 della durata del contratto (massimo 61 gg. nell'anno solare, pari ad 1/6 di 365).

in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.

# REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

- possesso di almeno 3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia
- reddito non superiore al 70% del massimale contributivo nell' anno solare che precede la data di inizio della malattia
- Sussistenza di un rapporto lavorativo in atto per tutto il periodo di prognosi

Il Diritto All' indennita' Termina Con La Scadenza Del Contratto



# IMPORTO PRESTAZIONE

L'IMPORTO GIORNALIERO DOVUTO E'  
PARI AL 50% DELL'INDENNITA'  
GIORNALIERA DI MALATTIA  
RICONOSCIUTA IN CASO DI RICOVERO  
OSPEDALIERO



# **CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA**

**L' INPS DEVE RICEVERE LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI TEMPORANEA INCAPACITA' AL LAVORO.**

**SI APPLICANO IN TAL SENSO TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA (decreto Min. Salute 26/02/10 e relativo disciplinare tecnico).**

**ai lavoratori in malattia si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5, comma 14, dl n. 463/83 convertito nella l. 638/83 e successive modificazioni).**

**Dal 1 settembre 2017 con DL 25-05-2017 n. 75 come disposto dagli artt 18-22 ,con la nascita del il Polo Unico per le visite mediche fiscali, l'Inps avrà competenza esclusiva per le visite mediche di controllo anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.**

**I controlli verranno ripetuti più volte al giorno**